

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2020, n. 348

Disposizioni in materia di celebrazioni liturgiche**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito nella legge n.74/2020;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il successivo D.P.C.M. 14 luglio 2020, che proroga le richiamate misure fino al 31 luglio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 15 ottobre 2020;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, che detta misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che il medesimo D.P.C.M. all'articolo 1 lett. o), dispone: "*l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro*"; all'art.1 lett. p) dispone: "*le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7*", riproducendo integralmente le disposizioni contenute nel DPCM 11 giugno 2020, confermato dal DPCM del 14 luglio 2020;

VISTO in particolare l'allegato 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 (già allegato al DPCM 11 giugno 2020 e confermato dal DPCM 14 luglio 2020) "*Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo*";

VISTE le richieste della Conferenza Episcopale Italiana al Ministero dell'Interno e, in particolare, la richiesta di poter superare il limite del numero di 200 partecipanti alle celebrazioni che si svolgono in edifici religiosi di ampie dimensioni, che consentono di accogliere un maggior numero di fedeli nel rispetto delle misure di contenimento del virus COVID-19;

VISTE le risposte del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e, in particolare, la risposta con la quale, trasmettendo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, demanda alle Regioni il compito di stabilire un diverso numero massimo di persone in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

CONSIDERATA l'attuale situazione epidemiologica ed il monitoraggio dei casi, nonché il contenuto della nota AOO_005/PROT/06/09/2020/0003651 del 06/09/2020 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, dalla quale emerge la sostanziale assimilabilità delle celebrazioni liturgiche ad altri eventi pubblici al chiuso, fermo restando l'obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale, pari ad almeno un metro laterale e frontale, nonché il rispetto di tutte le misure di sicurezza di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 "Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo";

RITENUTO, conseguentemente, di consentire che nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individui e attesti la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza di cui al citato allegato 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 "Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo".

RAVVISATA, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, estesa all'intero territorio regionale; Sentito il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

1. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, è consentita la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di culto cattolico in numero corrispondente alla capienza massima dell'edificio di culto che tenga conto della distanza minima tra i fedeli di almeno un metro laterale e frontale; a tal fine, il legale rappresentante dell'ente individua e attesta tale capienza massima, rispettando la citata distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale;
2. Resta fermo il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 "Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo".

Art. 2

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura "Comunicazione istituzionale".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 6 settembre 2020

Michele Emiliano